

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, CALDE E FREDDI, CIBI CONFEZIONATI O PROVENIENTI DA LABORATORI ESTERNI SPECIALIZZATI E NEGOZIO SOUVENIR ALL' INTERNO DEI SITI ARCHEOLOGICI NURAGHE ARRUBIU (ORROLI) E SANTA VITTORIA (SERRI)

Sono invitati a manifestare, per ogni singolo sito archeologico (Serri e Orroli oppure singolarmente per Serri oppure Orroli), il proprio interesse a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

A) Soggetti titolari di partita Iva e/o soggetti giuridici con:

- Iscrizione CCIAA con attività prevalente di somministrazioni di alimenti e bevande, INPS, INAIL e Durc regolare;
- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 ;
- idoneità professionale;
- Assenza di contenziosi giuridici in corso sia con la Fondazione e sia, in generale, con il Ministero della Cultura.

Qualora non pervenissero manifestazioni di interesse da parte di soggetti di cui al punto A), saranno ammesse le manifestazioni di interesse di:

B) Persone fisiche / giuridiche da costituire, non titolari di partita Iva con:

- Obbligo di iscrizione alla CCIAA con attività prevalente di somministrazioni di alimenti e bevande, INPS, INAIL entro il termine di gg 15 dalla data di assegnazione definitiva;
- Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- idoneità professionale;
- Assenza di contenziosi giuridici in corso sia con la Fondazione e sia, in generale, con il Ministero della Cultura;
- Progetto di sviluppo/gestione dell'attività da svolgere.

Costituisce offerta migliorativa, sia per i **Soggetti titolari di partita Iva e/o soggetti giuridici** che **Persone fisiche / giuridiche da costituire, non titolari di partita Iva**, l'offerta migliorativa del canone di locazione.

DISCIPLINARE

ART. 1 – OGGETTO

Fondazione Pe.Trass

SEDE LEGALE via C. Battisti, 25 – 09061 Orroli (SU) **SEDE OPERATIVA** via Roma, 82 – Orroli (SU)
e-mail: info@fondazionepetrass.it • pec: fondazionepe.trass@lamiappec.it • www.fondazionepetrass.it
Cod. fisc. 93065890910 • P.Iva 01683820912



Il presente documento disciplina la concessione dei locali da adibire a servizio di caffetteria, di somministrazione di alimenti e bevande, calde e fredde, cibi confezionati o provenienti da laboratori esterni specializzati e negozio souvenir all' interno dei siti archeologici di Nuraghe Arrubiu (Orroli) e Santa Vittoria (Serri), alle condizioni di cui al presente disciplinare e a fronte del pagamento di un canone.

Il presente disciplinare ha pertanto per oggetto una concessione per l'uso di un locale, cui è connesso l'utilizzo degli spazi necessari allo svolgimento del servizio stesso da parte del concessionario, come da planimetria allegata.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

La concessione è relativa agli spazi all'interno dei siti indicati in oggetto e dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio di caffetteria con servizio di somministrazione di bevande calde e fredde e cibi confezionati o provenienti da laboratori esterni specializzati e negozio souvenir.

La concessione dei locali sarà l'unico servizio di vendita al pubblico all'interno dei siti archeologici e comprende anche gli spazi esterni (come da planimetria allegata); gli spazi espositivi sono inseriti nella parte immobiliare di proprietà del Comune e concessi a titolo di comodato gratuito alla Fondazione.

L'attività di somministrazione dovrà essere rivolta sia alle persone che svolgono la loro funzione necessariamente all'interno dei siti archeologici che a tutti gli utenti che a vario titolo vi accedono.

Il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere alcuna modifica del contratto per l'eventuale mancata fruizione da parte degli utenti. Gli spazi concessi per la gestione del servizio devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio di attività di somministrazione di bevande e alimenti (come precedentemente indicata) , con divieto di ogni altra diversa destinazione, pena la risoluzione del contratto.

Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio o continuazione dell'attività commerciale presso i competenti uffici e dell'apertura dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica per i Servizi Sanitari.

ART.3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO BAR E COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SOUVENIR

Il servizio consiste nella somministrazione di alimenti e bevande secondo le seguenti prescrizioni e modalità:

- Dalle ore 07.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica per i siti di Orroli e Serri;
- Il bar/negozio potrà restare chiuso nei giorni in cui i siti archeologici osserveranno a vario titolo eventuali chiusure/apertura (giornate di chiusura deliberate dalla Fondazione e quando richiesto dall'autorità competente nel rispetto delle norme di ordine pubblico senza diritto di indennizzo alcuno);
- È consentito il servizio a tavolino, con i rispettivi posti a sedere, esclusivamente per la somministrazione di alimenti e bevande;

ART. 4 – DIVIETI DA PREVEDERE

Non possono essere installati nei locali interni ai siti : jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe.



All'interno degli spazi oggetto della concessione il concessionario non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario.

la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica (vino e birra) potrà essere vietata in relazione all'evoluzione della normativa nazionale, regionale o locale.

Si precisa che è vietata la somministrazione per asporto, di qualsiasi tipo di bevanda alcolica (vino e birra).

ART. 5 – LOCALI

Ai fini dello svolgimento del servizio di cui all'art. 2, la Fondazione mette a disposizione del concessionario le unità immobiliari costituite dai locali identificati catastalmente:

— ORROLI

L'unità immobiliare in cui si trovano i locali appartiene al Comune, concesso in comodato alla Fondazione e meglio individuati al F 33 Mapp 56/58/59/60 di cui al NCEU del Comune di Orroli.

L'unità immobiliare suindicata comprende un locale bar di superficie netta pari a ca. mq. 28 , di un locale bookshop di ca. mq. 40, di un antibagno pari a ca. mq. 11, un bagno pari a ca. mq. 70, un'area sosta e area ristoro (1) di ca. mq 50, un'area ingresso / sosta di ca. mq 190 e un'area ristoro/corte esterna di ca. mq 100 il tutto come apparente dalla planimetria, parte integrante dello stato di consistenza "Allegato A".

— SERRI

L'unità immobiliare in cui si trovano i locali appartiene al Comune, concesso alla Fondazione e meglio individuati al F. 1 Mapp. 50 di cui al NCEU del Comune di Serri.

Dell'unità immobiliare suindicata, saranno concessi i seguenti spazi: un locale bar di superficie netta pari a ca. mq. 76,35 e un locale attiguo di ca. mq. 30,05. All'interno di quest'ultimo il Comune di Serri realizzerà un bagno ad uso esclusivo dei gestori del bar. L'unità immobiliare comprende anche un antibagno e più servizi igienici, rispettivamente di superfice netta pari a ca. mq. 12,80 e ca. mq. 9,7, riservato a visitatori e a clienti, il tutto come apparente della planimetria, parte integrante dello stato di consistenza "Allegato A".

I locali vengono consegnati liberi da persone e cose, ed il concessionario dovrà provvedere a proprie spese ad arredarlo (bancone bar, attrezzature varie e arredi).

Sono inoltre a carico del concessionario eventuali modifiche e integrazioni degli impianti tecnologici già realizzati dal Comune e necessari per un migliore svolgimento dell'attività, previa autorizzazione scritta della Fondazione.

La situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna. Al termine del contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario deve produrre alla Fondazione una dichiarazione riguardante le eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate.

ART. 6– DURATA

Il presente servizio viene affidato per la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal 01.09.2025, fissando la data di scadenza al 31.08.2031. La Fondazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per ragioni di interesse pubblico. Il contratto è rinnovabile per la stessa durata.



Decorso il termine di durata del contratto, i locali ritornano nella disponibilità della Fondazione, in condizioni di piena funzionalità (fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso), senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della Legge 392/1978 e ss.mm. e ii., al termine del contratto il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 7– CANONE

La Fondazione non versa alcun corrispettivo al concessionario, attribuendo allo stesso, quale corrispettivo della fornitura del servizio, unicamente il diritto di gestire il servizio medesimo e di trattenere i relativi introiti. Il concessionario, a fronte di tale diritto, deve versare alla Fondazione un canone per l'utilizzo dei locali. Il canone annuo è fissato in € 3.600,00 (tremilaseicento/00) annuali oltre iva per singolo sito archeologico, da corrispondere in rate semestrali, aventi scadenza, rispettivamente, in data 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, con modalità di pagamento mediante accredito su cc bancario della Fondazione, con specificata la causale di versamento. In caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento di ciascuna rata del canone, la Fondazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto secondo quanto previsto dalla norma, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.

ART. 8 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Gli orari di apertura del bar/ negozio sono i seguenti:

- Dalle ore 07.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica per i siti di Orroli e Serri;
- Il bar/negozio potrà restare chiuso nei giorni in cui i siti archeologici osserveranno a vario titolo eventuali chiusure/apertura (giornate di chiusura deliberate dalla Fondazione e quando richiesto dall'autorità competente nel rispetto delle norme di ordine pubblico senza diritto di indennizzo alcuno);
- Nulla spetta al concessionario, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di funzionamento del bar/negozio interno per fatto di terzi o per fatti imprevisi e imprevedibili non imputabili alla Fondazione. Nel caso in cui il concessionario, per cause ad esso non imputabili, si trovi nell'assoluta impossibilità di garantire il servizio bar, deve immediatamente comunicarlo alla Fondazione, affinché questi possano adottare le misure del caso.
- La Fondazione avrà la facoltà di affidare prioritariamente al concessionario, pubblicazioni direttamente realizzate, o comunque ritenute di particolare interesse, da porre obbligatoriamente in vendita presso il bookshop.
- La Fondazione avrà inoltre la facoltà di organizzare eventi coinvolgendo eventualmente il concessionario, e/o al contrario.
- Il concessionario non potrà organizzare eventi senza la supervisione e preventiva autorizzazione della Fondazione.

ART. 9 – OBBLIGHI MANUTENTIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza i locali e gli impianti messi a disposizione dalla Fondazione, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene. La manutenzione ordinaria dei locali destinati all'attività è a carico del concessionario.



Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico della Fondazione. L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali è a carico del concessionario, previa autorizzazione della Fondazione e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente del Comune. Restano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dell'immobile o delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. La Fondazione può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare la Fondazione di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Il concessionario deve obbligarsi a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto della Fondazione. Alla Fondazione è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

ART. 10 – UTENZE

Tutte le spese di energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti (TARI) e pulizie relative agli spazi esclusivi assegnati per lo svolgimento del servizio sono a carico del concessionario. Non è materialmente possibile che le utenze possano essere intestate autonome al concessionario, pertanto, la Fondazione ha installato dei misuratori per il rilevamento dei consumi delle relative utenze e ad ogni scadenza comunicherà al concessionario il corrispettivo importo della quota parte che lo stesso dovrà versare secondo le modalità dettate dal servizio incaricato. Il concessionario deve obbligarsi, in ogni caso, a rimborsare a consuntivo alla Fondazione ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente al concessionario, ivi incluse le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il concessionario deve sollevare la Fondazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati alla stessa Fondazione e a terzi nell'espletamento del servizio, e in particolare agli utenti del pubblico esercizio, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, la Fondazione, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che opereranno presso i locali, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. Per tutta la durata del contratto, il concessionario si assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni utilizzati dal medesimo per la prestazione del servizio, anche tenendo conto e adeguandosi ai sistemi di allarme, liberando la Fondazione da qualsiasi onere o responsabilità. Il concessionario deve stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 2. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la Fondazione e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto. La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico della Fondazione. La Fondazione non può essere considerata in alcun modo depositaria dell'arredamento, dei beni e delle provviste che il concessionario tiene nei locali assegnati per lo svolgimento del servizio di bar /negozi, rimanendo la custodia e la conservazione di quanto sopra a totale carico e rischio del concessionario stesso.



ART. 12 – UTILIZZO DEI LOCALI

Il concessionario deve impegnarsi ad utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia i locali messi a disposizione per lo svolgimento del servizio, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e ordinaria manutenzione. Il concessionario deve garantire che il servizio di somministrazione sia svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia igienico – sanitaria, di edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso, previa registrazione dell'impresa alimentare presso l'Azienda competente per i Servizi Sanitari, e acquisizione di qualsiasi altro eventuale nulla – osta o autorizzazione necessari per lo svolgimento del servizio. La riconsegna dei locali avviene previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le attrezzature acquistate dal concessionario restano di proprietà del concessionario stesso. Qualora vi fossero di beni concessi dalla Fondazione, la stessa potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, la Fondazione provvederà agli interventi necessari, addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta. Alla scadenza del contratto, i locali devono essere liberati dai beni di proprietà del concessionario.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Il concessionario deve comunicare alla Fondazione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile del contratto e del relativo recapito di telefonia mobile, e deve comunicare per iscritto ogni variazione del Responsabile stesso. Il Responsabile del contratto deve curare la realizzazione e il buon andamento del servizio stesso, coordinare l'attività degli operatori e curare le relazioni con i referenti istituzionali. In particolare, il Responsabile del contratto deve:

1. comunicare alla Fondazione i nominativi delle persone addette al servizio;
2. coordinare lo svolgimento delle attività;
3. accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
4. garantire il rispetto da parte del personale delle norme di comportamento previste dal presente capitolato e delle norme vigenti in materia di somministrazione (es. igienico – sanitarie, ecc.);
5. garantire, in tempo utile a evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione;
6. segnalare tempestivamente alla Fondazione eventuali cause di forza maggiore che dovessero impedire il regolare svolgimento del servizio. Il Responsabile del contratto deve essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero. In caso di assenza del Responsabile del contratto, dovuta a qualunque causa, deve esserne garantita l'immediata sostituzione. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto Responsabile si intendono fatte direttamente al Concessionario.

ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

Il concessionario deve obbligarsi a impiegare, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio medesimo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Il concessionario deve impegnarsi a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di



categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, la Fondazione provvede a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali in concessione, mentre il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008. La tipologia di attività prevista e le modalità di svolgimento del contratto escludono l'ipotesi di rischi interferenziali per i lavoratori di entrambi i contraenti. La Fondazione si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il concessionario deve obbligarsi pertanto a comunicare alla Fondazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, la Fondazione ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa.

ART. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificano, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno della struttura fosse svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità del contratto, la Fondazione procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario che deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, la Fondazione addebita al concessionario una penale da euro 100,00 a euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, fatta salva la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 16.

ART. 16 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il contratto si risolve di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. In particolare, la Fondazione può risolvere il contratto, previa instaurazione di apposito contraddittorio con il concessionario, nei seguenti casi:

- 1) comportamenti del concessionario che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio e che possono arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, alla Fondazione;
- 2) violazione reiterata dell'obbligo di permettere alla Fondazione di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- 3) violazione reiterata di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- 4) violazione reiterata delle prescrizioni dettate dalla Fondazione al fine di assicurare la regolarità del servizio e la sicurezza degli utenti;
- 5) diffusa e motivata insoddisfazione da parte degli utenti, accertata dalla Fondazione con qualsiasi mezzo;
- 6) cessione del contratto e/o cessione d'azienda e/o subappalto non autorizzati dalla Fondazione ;



7) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale eventualmente impiegato nell'esecuzione del servizio (in particolare, in caso di DURC negativo per due volte consecutive);

8) mancata applicazione dei contratti collettivi;

9) ritardo superiore a 3 (tre) mesi nel pagamento di ciascuna rata del canone;

10) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, la Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, comunica al concessionario mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la risoluzione del contratto. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione della Fondazione dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

ART. 17 – SUBAPPALTO

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio o con suo personale, il servizio oggetto del presente disciplinare. Non è ammesso il subappalto.

ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE

La cessione del contratto è vietata a pena di immediata risoluzione dell'affidamento, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le spese che derivassero alla Fondazione per effetto della risoluzione stessa. La cessione di azienda o di ramo di essa è ammessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii.. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della citata Legge, le parti devono prendere atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - MODALITA' e TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Le domande per la manifestazione d'interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: fondazionepe.trass@lamiaptec.it entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 16.07.2025**

A seguito della scadenza, si provvederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute da soggetti di cui alla lettera A (**Soggetti titolari di partita Iva e/o soggetti giuridici**); solo in caso di assenza di manifestazione di interesse da parte di soggetti di cui alla lettera A, si provvederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse presentate dai soggetti di cui alla lettera B (**Persone fisiche / giuridiche da costituire, non titolari di partita Iva**).

La manifestazione di interesse dovrà riportare nell'oggetto della PEC, la dicitura:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUNTO VENDITA PRESSO SITO NURAGHE ARRUBIU (ORROLI) – SANTA VITTORIA (SERRI).



Potrà essere manifestato l'interesse a partecipare anche ad un solo sito archeologico.

Si precisa che farà fede data e ora della ricevuta di avvenuta accettazione della PEC rilasciata dal gestore del sistema. Le manifestazioni pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

Per essere ammesso alla procedura, l'operatore economico dovrà allegare alla PEC la seguente documentazione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE con contestuale dichiarazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, da redigersi utilizzando i modelli Allegati al presente avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dall'imprenditore singolo o dal legale rappresentante della società o del consorzio. Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARAZIONE, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente l'inesistenza delle situazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs. n.36/2023, da redigersi utilizzando il modello Allegato 2 al presente avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dalla persona fisica, dall'imprenditore singolo o dal legale rappresentante della ditta/società/consorzio. Il contenuto delle dichiarazioni rese sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

La fondazione si riserva di concedere i locali in base ad analisi economiche finanziarie e professionali dettate da valutazioni effettuate dalla commissione esaminatrice.

Il Direttore generale

Dott. Aldo Demontis